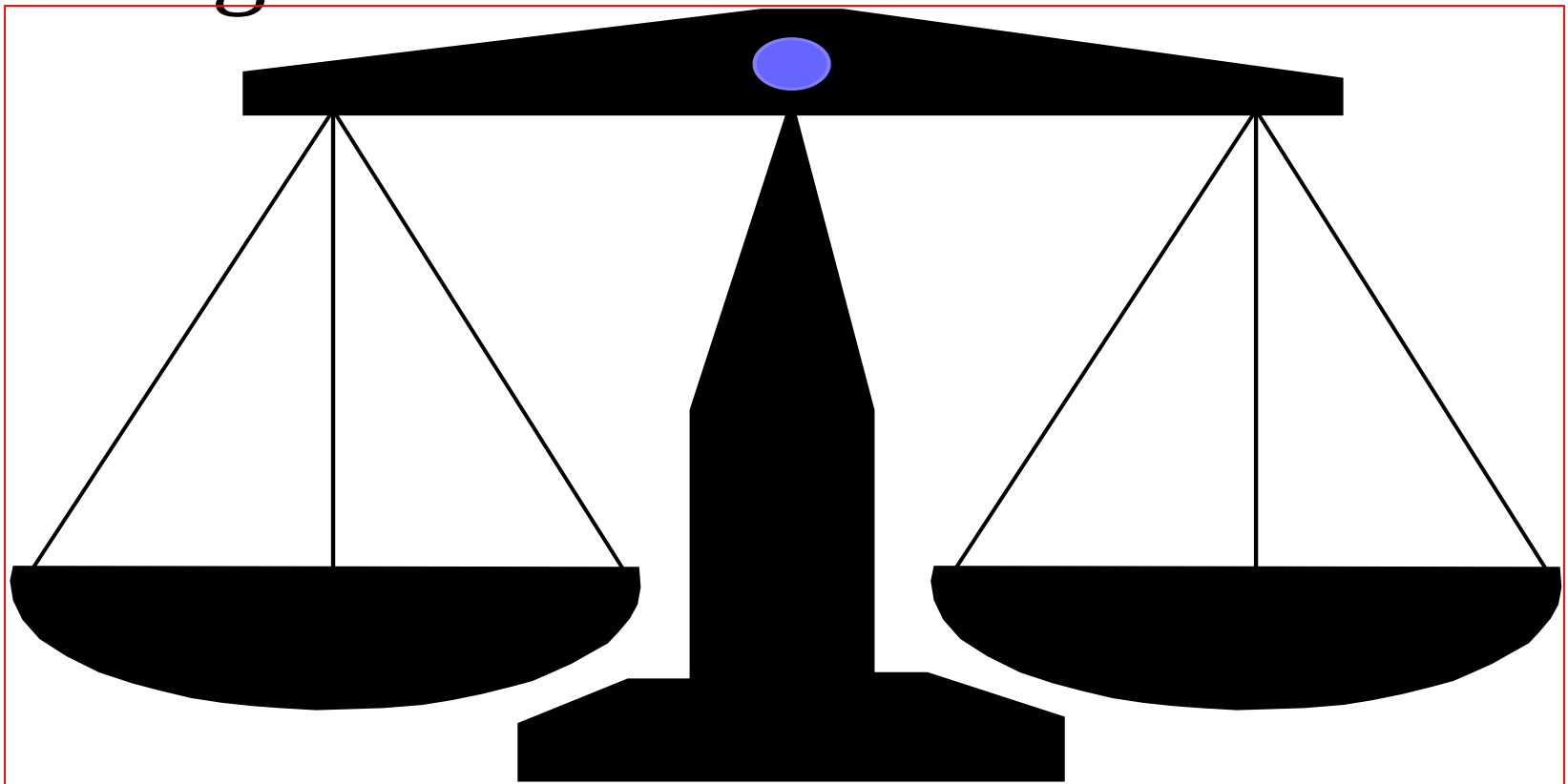


Le norme civili e penali in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro



Le norme “cardine” del Sistema Salute e Sicurezza

Costituzione

- art. 32:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività..... -

- art. 35:

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro..... -

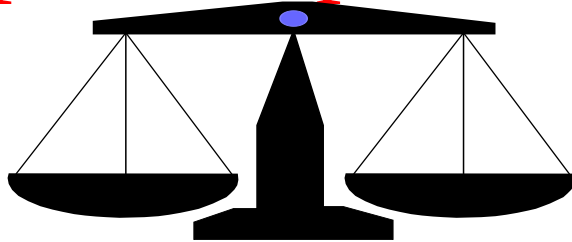
- art. 41:

L'iniziativa economica privata è **libera**.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o **in modo da recare danno alla sicurezza**, alla libertà, alla dignità umana..... -

Le norme “cardine” del Sistema Salute e Sicurezza

- Innanzi tutto va detto che la maggior parte delle norme di prevenzione sul lavoro, sono norme penali speciali.



- Cioè, non si rivolgono a tutti i cittadini, ma solo a soggetti precisi



e valgono solamente per loro, e prevedono, come pena, prevalentemente l'arresto e/o l'ammenda.

..ad es. il D.Lgs. 271/99
vale solamente per i lavori
a bordo delle



Le norme “cardine” del Sistema Salute e Sicurezza

- Ma va sottolineato che il d.lgs. n. 81 del 2008 ha introdotto anche un notevole numero di **sanzioni amministrative pecuniarie**, alle quali si applicano le previsioni della l. 24 novembre 1981, n. 689, con la specialità prevista dal decreto modificativo n. 106 del 2009, mediante l'art. 301-bis, che prevede, anche per tali violazioni, una estinzione agevolata a seguito di regolarizzazione.

Le norme “cardine” del Sistema Salute e Sicurezza

Art. 2086 c.c.

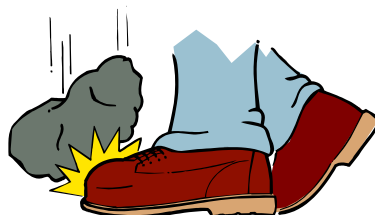
Direzione gerarchica
dell'impresa

- L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.



Alberto ANDREANI v.le Mameli, 72
int. 201/C tel. 0721.403718 - 61100
PESARO E-mail
andreani@pesaro.com

Le norme “cardine” del Sistema Salute e Sicurezza



Art. 2087 c.c.

Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Le norme “cardine” del Sistema Salute e Sicurezza

Art. 2094 c.c.

Prestatore di lavoro subordinato

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e **sotto la direzione dell'imprenditore.**



Le norme “cardine” del Sistema Salute e Sicurezza

Art. 2104 c.c.

Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta deve inoltre usare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.



Le norme “cardine” del Sistema Salute e Sicurezza

Art. 2106 c.c.

Sanzioni disciplinari



L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti (artt. [2104](#) e [2015](#)) può dar luogo all'applicazione di **sanzioni disciplinari**, secondo la gravità dell'infrazione.

Articolo 39 codice penale

Reato: distinzione fra *“delitti”* e *“contravvenzioni”*.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la **diversa specie delle pene** per essi rispettivamente stabilite da questo codice.

I reati si distinguono in:

- **Contravvenzioni**,

punte con:

- ammenda e/o;
- arresto (da 5 giorni a 3 anni).

Sono **meno gravi** dei delitti, sono punite sia per **colpa** che per **dolo**.

E' applicabile una particolare causa di estinzione del reato, detta **oblazione**: pagamento di una somma pari a 1/3 o alla metà del massimo dell'ammenda prevista.

- **Delitti**, puniti con:

- ergastolo;
- reclusione (da 15 giorni a 24 anni);
- multa.

Sono **più gravi** delle contravvenzioni e **possono essere puniti solo se commessi con dolo**, salvo i casi dei delitti:

- a) **preterintenzionali**;
- b) **colposi espressamente previsti** dalla legge.

Art. 40 c.p.: rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento **dannoso** o **pericoloso**, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento che si ha l'**obbligo giuridico** di impedire, **equivale a cagionarlo.**

Art. 43 c.p.: elemento psicologico del reato

Il delitto:

- ☞ è **doloso**, o secondo l'intenzione, **quando** l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, **è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione**;
- ☞ è **preterintenzionale**, o oltre la intenzione, **quando** dall'azione od omissione **deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente**;
- ☞ è **colposo**, o contro l'intenzione, **quando l'evento**, anche se preveduto, **non è voluto dall'agente** e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Definizione di Colpa e Dolo

Colpa

art. 43, 3° comma c.p.: quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto ma si verifica per

imprudenza

imperizia

negligenza

inosservanza

leggi

regolamenti

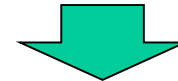
ordini

discipline

Anche se non sanzionate penalmente!!

Dolo

art. 43, 1° comma c.p.: quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione, è preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione.



Dolo eventuale

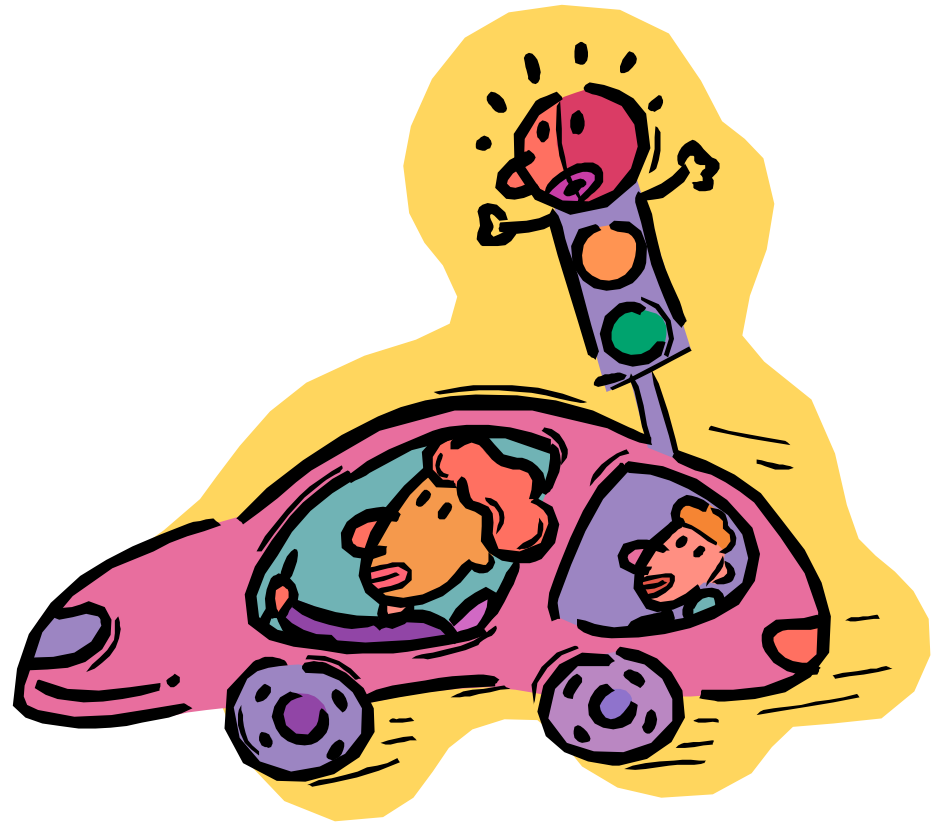
(interpretazione di dottrina e giurisprudenza)

Colpa

generica



specifica



La maggior parte dei reati antinfortunistici sul lavoro è di natura contravvenzionale e presuppone la colpa, ma il codice penale prevede due delitti:

- L'art. 451 c.p., che presuppone sempre l'atteggiamento tecnico-giuridico della colpa che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 516 euro chiunque, per **colpa**, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro.

- L'art. 437 del c.p. che invece prevede la rimozione o l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e la punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e addirittura con la reclusione da tre a dieci anni, se dal fatto deriva effettivamente un disastro o un infortunio.

Ma perché il legislatore ha emanato le norme di prevenzione sul lavoro dal momento che c'era già il Codice Penale che puniva i comportamenti colposi?

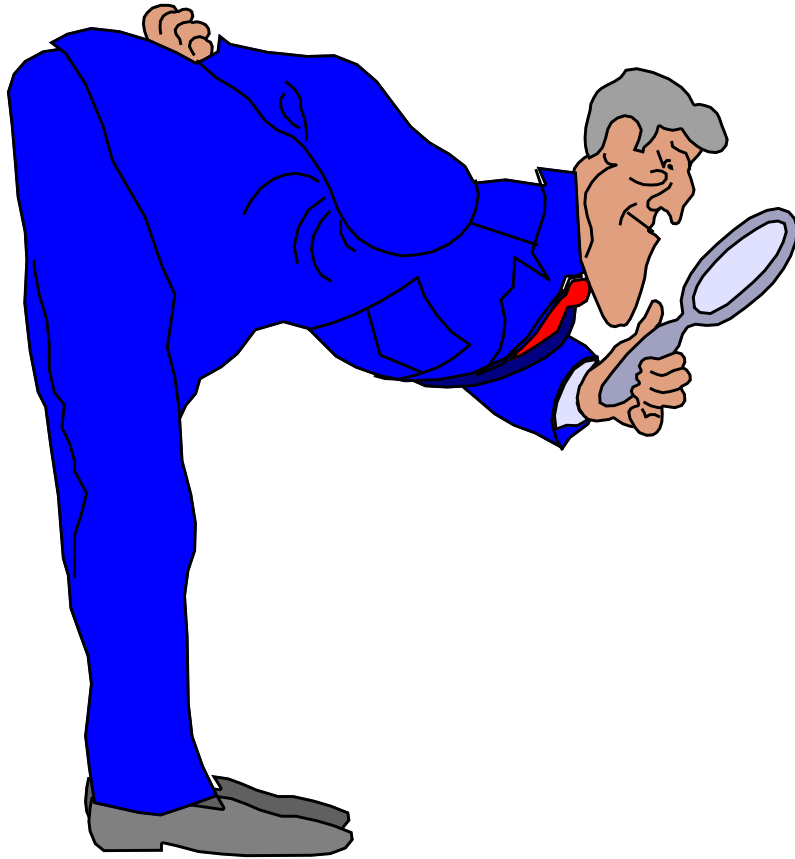
- Cioè:

- imprudenti

- imperiti

- negligenti

Per evitare che la ricerca della colpa



- Avvenisse volta per volta senza avere punti di riferimento certi e chiari.

Per risolvere l'inconveniente, il legislatore ha disciplinato nel dettaglio alcuni aspetti della vita:

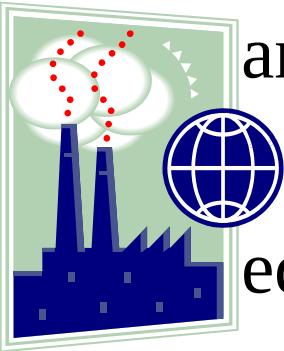
- circolazione stradale;



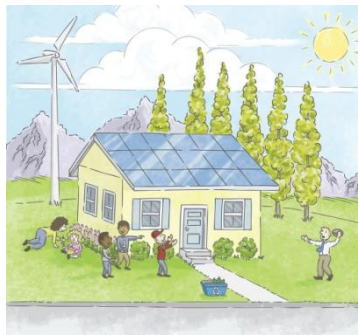
- igiene degli alimenti;



- inquinamento ambientale;



edilizia urbana;



- ecc..

• ... e tra questi aspetti ha dettato norme appunto anche in materia di salute e sicurezza del lavoro, riconoscendo loro, proprio per il loro alto significato sociale, lo status di **norme penali.**

In questi casi non occorre più ricercare volta per volta se c'è stata imprudenza, imperizia o negligenza, perché **basta disattendere una sola di queste norme speciali, per essere considerati responsabili dell'evento.**



- Così, per esempio, è sufficiente possedere in azienda, in contravvenzione del punto 5.6.1 dell'all. V del d.lgs. n.81 del 2008, una pressa priva di protezioni, per essere passibili di una pena che va dai tre ai sei mesi di arresto o in alternativa ad un'ammenda che ammonta da 2.000 a 10.000 euro: e ciò **anche, anzi solo se tale macchina non ha provocato alcun danno ai lavoratori!!**

Perché se qualcuno, commettendo un **reato di pericolo** previsto dalle norme di igiene e sicurezza del lavoro, che di per sé è quasi sempre solo un reato contravvenzionale, provoca danni a qualcun altro, incorre in reati ben più gravi che sono:

- I reati di lesioni personali colpose gravi (basta una prognosi superiore a 40 giorni di guarigione!) e **gravissime**, puniti con sanzioni che possono raggiungere i tre anni di reclusione.
- **L'omicidio colposo**, punito con la reclusione da due a sette anni.

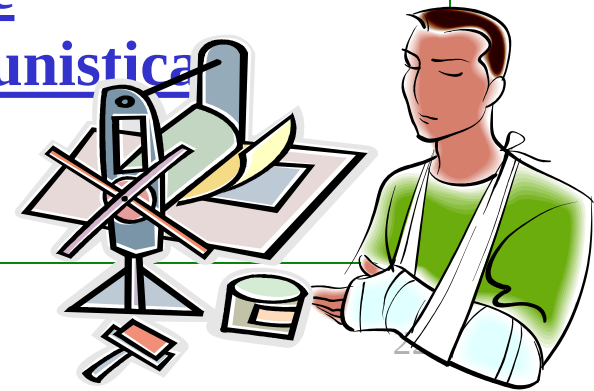
Per tutti la procedibilità é d'ufficio.

E' ovvio che il **reato** di pericolo e l'**evento dannoso** devono essere **collegati tra loro!**

- Quindi, se possiedo una pressa senza protezioni, ed un mio operaio scivolando, per una sua disattenzione, davanti alla stessa cade a terra e si rompe un braccio **senza entrare nella zona di pericolo della pressa stessa**, risponderò solamente del reato contravvenzionale di pericolo, e non per quello di danno (che non ho provocato).



- Al contrario se scivolando, anche per una sua disattenzione, cade dentro il campo di azione della pressa e si **ferisce** il braccio tra gli organi non protetti, **risponderò sia del reato di pericolo che di quello di danno** (che ho provocato con la mia violazione antinfortunistica).



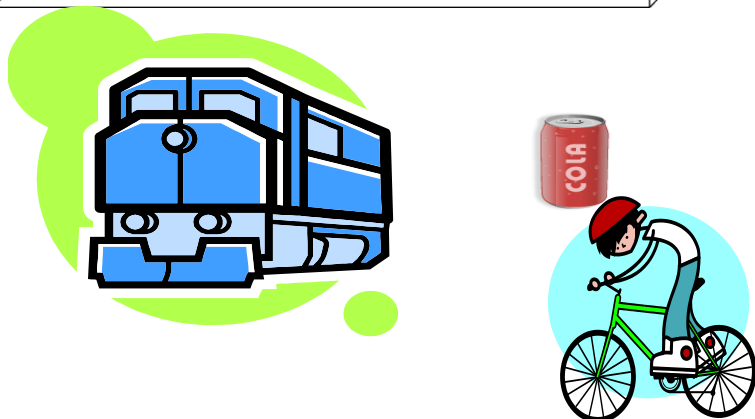
Quindi possiamo dire che **nessun evento**, pur se grave o addirittura drammatico, come la morte stessa di una persona **è di per sé reato**.

- Diventa tale solo quando deriva da un fatto illecito e questa **catena** che unisce le due cose viene definito come **nesso di causalità**:



Ma l'evento (ad esempio una ferita), può derivare sia da una:

Condotta attiva



bottigliata in testa!

Non fare una cosa che si ha l'obbligo

Condotta omissiva



mancata custodia di un cane!

giuridico di fare equivale a cagionarla!

Ma attenzione a non confondere

- **L'obbligo giuridico:**

☞ il coordinatore per l'esecuzione di un cantiere edile che non fa scendere da una impalcatura priva di protezioni un operaio di una ditta appaltatrice.

- **L'obbligo morale:**

☞ la stessa persona che, entra in un cantiere edile con la moglie per comperare un appartamento ed omette di dire qualche cosa all'operaio in pericolo.

Spesso nella realtà

- Non è una sola la causa che provoca un evento: basta pensare a quante cose occorre fare per preparare un banalissimo uovo al tegamino!



Ciò significa che

- Una causa non esclude l'altra!
- Le concause non escludono quella principale!



- Decesso di un emofiliaco che ha ricevuto un pugno sul naso!

A meno che esse non siano solo:



- Cause apparenti e la causa vera sia solo un'altra:
 - decesso in autoambulanza per un incidente stradale di una persona che si era rotta una caviglia giocando a pallone.

Quindi

- Il fatto che la **colpa penale** può essere **solo ed esclusivamente personale**, non significa che non vi possa essere una **corresponsabilità di più persone.**



Ma perché tutto ciò ha attinenza con la normativa antinfortunistica? Per due motivi:

- Perché, come abbiamo già visto, la **causa** può essere

un'azione

un'omissione

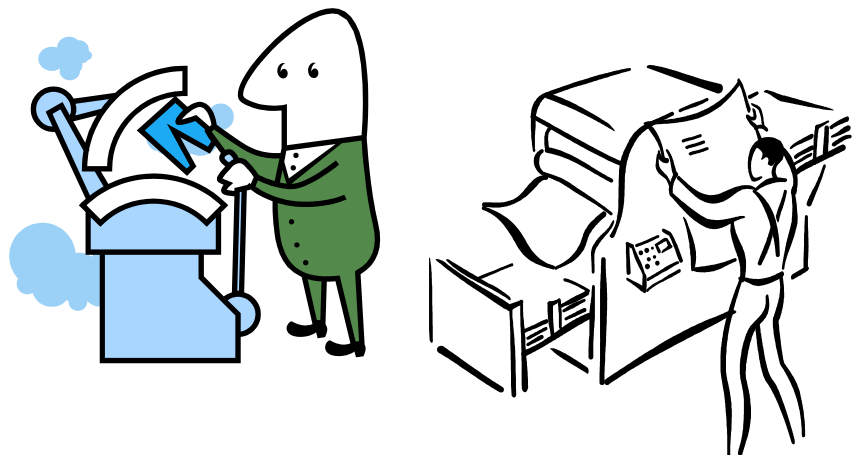
- ed anzi nella realtà è più **frequente** la **seconda della prima.**

- Perché la **struttura organizzativa** aziendale è di tipo **piramidale**

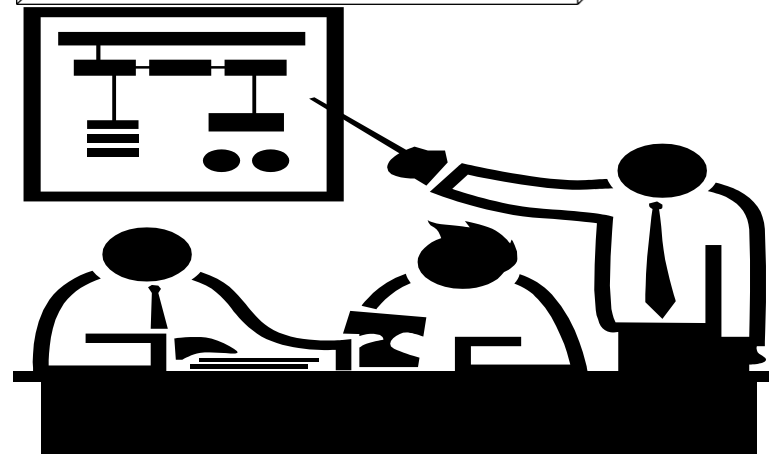


E le norme antinfortunistiche propria a questo servono: dire

Che cosa deve essere
fatto



Chi la deve fare



Ed in effetti nella realtà:

- Non è difficile capire perché l'infortunio è avvenuto:
 - ☞ esistono le norme che regolano la sicurezza delle macchine, degli impianti e dei comportamenti da seguire nelle varie fasi delle lavorazioni ed è relativamente facile ricostruirle per verificare se erano corrette.
- E' molto più difficile capire chi doveva impedirlo:
 - ☞ occorre fare riferimento non solo e non tanto alle qualifiche formali rivestite, ma piuttosto alle mansioni realmente svolte.
 - ☞ verificare se vi sono responsabilità di più soggetti.